



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. "SOSTEGNI"
(Legge 21 maggio 2021, n. 69)

Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*” – [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 120 del 21 maggio 2021, S.O. n. 21](#) – le modifiche apportate dalla presente legge di conversione al decreto-legge (entrato in vigore il 23 marzo 2021) hanno efficacia dal 22 maggio 2021.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	5
1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 9, comma 5-bis e comma 12).....	5
2. Contributo a fondo perduto per i centri storici (art. 1, comma 11).....	6
3. Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 1, commi da 13 a 17)	6
4. Proroga compensazione crediti debiti commerciali (art. 1, comma 17-bis).....	8
5. Contributo a fondo perduto per start-up (art. 1-ter).....	9
6. Fondo indennizzo risparmiatori – FIR (art. 1-quater)	9
7. Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici (art. 2)	9
8. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 14-bis)	11
9. Fondo per il sostegno alle Città d’Arte e ai Borghi (art. 23-ter)	12
10. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 26, comma 1)	12
11. Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità (art. 26, comma 1-bis).....	12
12. Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 27)	12
13. Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19 (art. 28, comma 1).....	13
14. Sostegno alle grandi imprese (art. 37).....	14
15. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 39, comma 1)	15
16. Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva (art. 40-ter, commi 1 e 2).....	15
DISPOSIZIONI FISCALI	16
1. Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata (art. 01).....	16
2. Proroga termini precompilata IVA (art. 1, comma 10)	16
3. Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (art. 1-bis)	16
4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 4, comma 1)	17
4.1. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi (art. 4, commi 2 e 3)	17
4.2. Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro (art. 4, commi da 4 a 11).....	18
5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19 (art. 5).....	19
5.1. Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato (art. 5, commi da 1 a 11).....	19
5.2. Proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a).....	20

5.3. Proroga della sospensione licenze, autorizzazioni ed iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 5, commi 12, lett. b) e comma 13).....	20
5.4. Proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione (art. 5, comma 15).....	20
5.5. Proroga dei termini di conservazione delle fatture elettroniche (art. 5, comma 16).....	21
5.6. Proroga di termini relativi alla dichiarazione precompilata 2021 (art. 5, commi da 19 a 22).....	21
5.7. Proroghe accise sui tabacchi (art. 5, comma 22-bis).....	21
6. Rivalutazione dei beni nei settori alberghiero e termale - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (art. 5-bis).....	22
7. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (art. 6-sexies).....	22
8. Estensione della detassazione dei canoni di locazione non percepiti relativi ad immobili ad uso abitativo (art.6-septies).....	22
9. Proroga dei versamenti Preu (art. 6-octies).....	23
10. Esenzione dall'imposta di bollo per tirocini di formazione e orientamento (art. 10-bis).....	23
11. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 30, comma 1, lett. a).....	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA	24
1. Codice crisi di impresa: differimento obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 5, comma 14).....	24
2. Codice crisi di impresa: modifiche della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione (art. 37-ter).....	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	25
1. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale (art. 7).....	25
2. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8).....	25
3. Rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza (art. 11).....	26
4. Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza (art. 12).....	26
5. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15).....	26
6. Disposizioni in materia di Naspi (art. 16).....	27
7. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17).....	27
8. Proroga Navigator ANPAL Servizi S.p.a. (art. 18).....	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	27
1. Fondo autonomi e professionisti (art. 3).....	27
2. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies).....	28
3. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10).....	28
4. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13).....	31
5. Sostegno ai genitori con figli disabili (art. 13-bis).....	31
6. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (art. 19, commi 1, 2, e 2-bis).....	31
7. Disposizioni in materia di personale medico dall'Inail (art. 19-bis).....	31
8. Misure a tutela delle persone con disabilità (art. 34, commi 1, 2 e 2-bis).....	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	32
1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 6, commi da 1 a 4).....	32
2. Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (art. 6-bis).....	32

3. Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva (art. 30, comma 5)	32
4. Etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 39, comma 1-ter)	33
5. Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato (art. 39-quater)	33
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA	33
1. Esonero versamento Tariffa speciale del Canone RAI (art. 6, commi 5 - 7)	33
2. Misure per il sostegno del sistema termale nazionale (art. 6-quater)	33
3. Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (art. 21).....	33
4. Imposta di soggiorno (art. 25)	34
5. Regime aiuti di Stato applicato al tax credit riqualificazioni (art. 28, comma 1-bis).....	34
6. Voucher per rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici (art. 30, comma 4-bis)	34
7. Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 33, commi 1 e 2)	34
8. Misure urgenti per la cultura (art. 36)	35
8.1. Incremento del Fondo emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo (commi 1 e 5)	35
8.2. Destinazione del 10 per cento dei compensi per copia privata (comma 1-bis)	35
8.3. Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (commi 2, 3 e 5).....	35
8.4. Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali (commi 4 e 5)	35
8.5. Rimborso di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e validità dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo (commi 4-bis e 4-ter).....	35
8.6. Incremento delle risorse del Fondo "Carta della cultura" (comma 4-quater).....	36
9. Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo (art. 36-bis)	36
10. Misure di sostegno al sistema delle fiere (art. 38).....	36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	37
1. Credito d'imposta per contributi acquisto motoveicoli elettrici e ibridi (art. 5, commi 15-bis e 15-ter)	37
2. Indennità lavoratori portuali (art. 9-bis)	37
3. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale (art. 29)	37
4. Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci (art. 29-bis)	38
5. Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico (art. 29-ter)	38
6. Concessione Autostrada del Brennero (art. 29-quater)	38
7. Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (art. 30-sexies)	38
8. Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto (art. 37-bis).....	39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	39
1. Misure di semplificazione a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 30, comma 1, lett. b).....	39
DISPOSIZIONI VARIE	39
1. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali (art. 6-ter)	39
2. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali (art. 6-novies).....	40
3. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14).....	40
4. Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 22-bis, commi 1-4).....	40

5. Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 26-bis).....	40
6. Differimento di termini in materia di sport (art. 30, commi 7, 8, 9, 10 e 11).....	41
7. Incremento del Fondo salva-opere (art. 30-quater)	41
8. Misure per le attività sportive (art. 36-ter)	41
9. Prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo (art. 39, comma 1- <i>bis</i>).....	41
10. Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 40-quater).....	42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 9, comma 5-bis e comma 12)

Le disposizioni prevedono la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Sono esclusi dalla concessione del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (23 marzo 2021) o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data. Sono altresì esclusi i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

La sola modifica apportata in sede di conversione, con l'introduzione del comma 5-bis, stabilisce l'impignorabilità del contributo concesso.

I soggetti beneficiari possono scegliere, alternativamente e in modo irrevocabile, se ricevere il contributo a fondo perduto in forma diretta (accredito diretto) o convertirne l'ammontare complessivo in credito di imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della concessione del contributo a fondo perduto, **i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:**

- a) ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) o di compensi (art. 54, comma 1, TUIR), nel periodo di imposta in corso al 2019, non superiori a dieci milioni di euro;
- b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019 accedono al beneficio anche in difetto del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

La platea dei beneficiari del ristoro è suddivisa in cinque classi, delimitate dal volume di ricavi o compensi registrati nel 2019, in riferimento alle quali sono fissate le percentuali di calcolo del contributo da erogare. **L'ammontare del contributo è determinato** applicando tali percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Di seguito sono riportate le classi di ricavi o compensi con le relative percentuali:

- a) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *sessanta* per cento;
- b) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *cinquanta* per cento;
- c) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *quaranta* per cento;
- d) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *trenta* per cento;
- e) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *venti* per cento.

Il contributo concedibile non può superare i centocinquanta mila euro e non può essere inferiore, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2020, a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della perdita di fatturato medio, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione sono stati definiti con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. n. 77923](#). L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, salvo il caso di opzione per la forma del credito d'imposta, il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si ricorda che, qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività esercitata dal soggetto beneficiario del contributo cessi, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. Si precisa che, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale, relativo all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le risorse stanziare per i ristori ammontano a 11,15 miliardi di euro per l'anno 2021.

2. Contributo a fondo perduto per i centri storici (art. 1, comma 11)

Nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 1, viene modificato il comma 11, che nella formulazione originaria del decreto-legge ha rimodulato in senso più restrittivo la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, introdotto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nello specifico, l'originaria formulazione del comma 11, per quanto riguarda i comuni con santuari religiosi, ha limitato l'agevolazione esclusivamente a quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La modifica intervenuta in fase di conversione del decreto-legge prevede una deroga al suddetto requisito del numero di abitanti a favore dei comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che pertanto rientrano ora nel perimetro di applicazione della misura.

3. Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 1, commi da 13 a 17)

La disposizione, che non ha subito modifiche di rilievo in sede di conversione, prevede che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1-9 può essere fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, a quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

Il contributo fruito alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 può essere cumulato da ciascun soggetto beneficiario con altri aiuti concessi a valere sulla medesima sezione fino alla concorrenza dell'importo di un milione e ottocento mila euro.

I soggetti beneficiari che intendono fruire dei contributi alle condizioni e nei limiti contenuti nella Sezione 3.12 sono tenuti a presentare un'apposita autocertificazione che attesti l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della medesima Sezione. Si ricorda che il massimale di aiuto per beneficiario in tale caso ammonta a dieci milioni di euro.

La disposizione esplicita che le condizioni ed i limiti contenuti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 (es. limiti di cumulo e misura del massimale di aiuto), rilevano anche per le agevolazioni previste all'art. 6, commi 5 e 6 del decreto in commento e per quelle contenute nelle seguenti misure:

a) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio"):

- esenzioni IRAP, di cui all'articolo 24;
- contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 e successive modificazioni;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 129-bis;
- esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico, di cui all'articolo 177.

b) decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto "Agosto"):

- esenzioni dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020, per: a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 1;
- esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU), limitatamente all'anno 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 3.

c) decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto "Ristori"):

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati da nuove misure restrittive, di cui all'articolo 1;

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, di cui all'articolo 1-bis;
- estensione dell'applicazione del contributo a fondo perduto dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche, di cui all'articolo 1-ter;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 8;
- credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, di cui all'articolo 8-bis;
- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, di cui all'articolo 9;
- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, di cui all'articolo 9-bis;
- individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU, di cui all'articolo 9-ter, comma 1.

d) decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 (cd. decreto "Natale"):

- contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 2.

e) legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021):

- esenzione prima rata IMU, per l'anno 2021, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 599).

Relativamente alle misure citate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere stabilite le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nelle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e definito il monitoraggio e il controllo degli aiuti concessi a valere sulle due Sezioni.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulo e dei massimali di contributo concedibile, verrà applicata la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

4. Proroga compensazione crediti debiti commerciali (art. 1, comma 17-bis)

L'introduzione del comma 17-bis all'articolo 1 consente di estendere anche all'anno 2021 le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Viene dunque ampliato l'ambito temporale di applicazione dell'istituto disciplinato, da ultimo, dall'art. 37, comma 1-bis del D.L. n. 124 del 2019, che permetteva di utilizzare i crediti verso PA per pagare, per il 2019 e 2020, le somme affidate all'agente della riscossione sino al 31 ottobre 2019.

Nello specifico è consentita, nei termini temporali sopra richiamati, la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 (procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Le modalità di applicazione della norma sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014.

5. Contributo a fondo perduto per start-up (art. 1-ter)

In fase di conversione del decreto-legge è stato introdotto l'articolo 1-ter che istituisce un nuovo contributo a fondo perduto in favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma con inizio attività nel corso del 2019.

Ai fini della concessione del contributo, previsto nella misura di 1.000 euro, le imprese devono trovarsi nella condizione di non aver potuto fruire del contributo di cui all'articolo 1 del provvedimento in commento, in quanto carenti del requisito relativo alla perdita di almeno il 30 per cento dell'ammontare mensile medio del fatturato/corrispettivi del 2020 rispetto a quello del 2019.

La disposizione in commento trova giustificazione nella difficoltà della tipologia di impresa indicata di accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1-9, considerato che il confronto tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 con quello del 2019 difficilmente può consentire il rispetto del requisito della perdita di fatturato; ciò in quanto il 2019 è l'anno dell'avvio dell'attività economica. Né tali imprese possono peraltro accedere al contributo minimo (vedi articolo 1, comma 6), dedicato ai soli operatori economici che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Viene confermato l'obbligo di possedere gli ulteriori requisiti e rispettare le condizioni previsti dall'articolo 1, commi 1-9 del provvedimento in commento.

Il contributo è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di attuazione della misura saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Fondo indennizzo risparmiatori – FIR (art. 1-quater)

L'articolo, inserito in sede di conversione, modifica l'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), elevando da 9 fino ad un massimo di 14 il numero dei membri della Commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), al fine di velocizzarne le procedure di concessione degli indennizzi.

Il Fondo, istituito dalla citata legge, ha la finalità di erogare indennizzi ai risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti attuate da banche e loro controllate poste in liquidazione coatta amministrativa.

7. Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art. 2)

L'integrale sostituzione dell'articolo 2 in sede di conversione ha modificato radicalmente l'impianto del contributo a fondo perduto finalizzato al ristoro degli operatori economici colpiti dalla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

Rimane comunque immutato l'ammontare delle risorse del Fondo dedicato alla misura, stabilito in 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore di

soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

La **ripartizione delle risorse** non corrisponde a quanto stabilito nella formulazione originaria della disposizione e prevede adesso (comma 2) che:

- a. 430 milioni di euro (circa il 61 % delle risorse stanziare) saranno erogati in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune. L'intensità di aiuto è pari al 70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria degli anni 2017-2019, ridotta al 70% per l'incidenza dei costi fissi sostenuti. I ricavi devono risultare dai relativi bilanci di esercizio depositati. Tali contributi sono erogati a favore dei beneficiari con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b. 40 milioni di euro (circa il 6 % delle risorse disponibili) sono destinati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci risultano operanti. Gli importi per tale contributo sono assegnati alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in ragione degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Saranno le stesse Regioni e Province autonome a definire, con proprio decreto, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari, che non potranno essere cumulati con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge in commento;
- c. 230 milioni di euro (circa il 33 % delle risorse disponibili) sono assegnati dalla disposizione (vedi successiva tabella), alle Regioni e alle Province autonome per l'erogazione del contributo a favore delle imprese turistiche - e segnatamente¹ le imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica - localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. La definizione dei comprensori sciistici e l'individuazione dei comuni ubicati al loro interno sono adottati con provvedimenti delle rispettive Regioni e Province autonome. Gli stessi provvedimenti definiscono i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi riconosciuti sulla base della disposizione in commento non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

I contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*” di cui alla comunicazione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo in commento, relativi agli esercenti impianti di risalita a fune, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2 del TFUE.

Ripartizione delle risorse di cui alla lettera c.

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 64.400.000

¹ La definizione di impresa turistica è quella contenuta nell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

TRENTO	€ 50.600.000
VENETO	€ 24.774.995
LOMBARDIA	€ 24.057.883
VALLE D'AOSTA	€ 20.435.083
PIEMONTE	€ 18.783.151
ABRUZZO	€ 5.931.068
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 3.794.994
EMILIA-ROMAGNA	€ 3.721.052
MARCHE	€ 2.768.442
TOSCANA	€ 2.538.480
SICILIA	€ 2.042.130
BASILICATA	€ 1.695.175
UMBRIA	€ 1.530.266
CALABRIA	€ 1.113.732
CAMPANIA	€ 743.720
MOLISE	€ 409.494
LIGURIA	€ 352.380
LAZIO	€ 172.042
SARDEGNA	€ 101.116
PUGLIA	€ 34.796
TOTALE	€ 230.000.000

8. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 14-bis)

Tale disposizione, inserita nel corso dell'iter di conversione, incrementa – di ulteriori 50 milioni per l'anno 2021 – lo stanziamento del Fondo, istituito dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020, art.3), per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso la propria attività sportiva.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è fissato il termine per l'adozione del decreto che individui, tra gli altri: termini, modalità di presentazione delle richieste, criteri di ammissione e modalità di erogazione.

9. Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai Borghi (art. 23-ter)

Viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per promuovere e rilanciare il patrimonio artistico delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici, causata dall'emergenza sanitaria.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i comuni interessati dovranno elaborare progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico, che verranno valutati sulla base della loro qualità.

I requisiti per l'assegnazione delle risorse e le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

10. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 26, comma 1)

L'articolo viene modificato in sede di conversione, incrementando il Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 20 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo a 220 milioni di euro per l'anno 2021. Le ulteriori risorse stanziare sono destinate ad una nuova categoria di beneficiari, individuata nelle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (*"Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"*).

Si ricorda che il Fondo, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Sono confermate le modalità di riparto del Fondo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, la ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

11. Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità (art. 26, comma 1-bis)

All'articolo 26 viene introdotto il comma 1-bis che incrementa di 2 milioni di euro il Fondo istituito dall'articolo 52-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro per il 2021. Le risorse del Fondo sono dedicate alla tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, attraverso il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188 (*"Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità"*).

12. Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 27)

La norma - non modificata in sede di conversione - riformulando il comma 2 dell'art. 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 (cd. decreto "Ristori"), procede alla ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario di un contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive statali e regionali adottate per far fronte all'emergenza COVID-19. Il contributo è ripartito secondo gli importi indicati nella tabella seguente.

REGIONI	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

13. Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19 (art. 28, comma 1)

L'articolo – modificato in sede di conversione - inserisce nel corpo dell'articolo 53 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il nuovo comma 1-bis. .

Tale modifica consente, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, di rateizzare, per un massimo di ventiquattro rate mensili comprensive degli interessi, l'importo degli aiuti dichiarati illegittimi e non rimborsati. La misura dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea ai fini della sua efficacia.

Si ricorda che, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il citato articolo 53, consente alle imprese destinatarie di una richiesta di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, di accedere comunque ai nuovi aiuti concessi da Amministrazioni centrali, regionali e territoriali ai sensi del Temporary framework.

Sono state invece confermate, in sede di conversione in legge, le disposizioni presenti nel decreto originario relative agli articoli da 54 a 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio"), con i quali è stato istituito un Regime Quadro nazionale

per l'adozione di aiuti di Stato da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio. La nuova formulazione dei suddetti articoli consente l'allineamento del Regime Quadro alle ultime modifiche, apportate dalla Commissione Europea il 28 gennaio 2021, al Temporary Framework (che hanno riguardato principalmente l'innalzamento delle soglie massime di aiuto e la proroga della vigenza del Temporary Framework al 31 dicembre 2021).

Nello specifico, ai fini della concessione di "Aiuti di importo limitato", nella Sezione 3.1 del Temporary Framework si prevede ora un tetto massimo di 1,8 milioni di euro per impresa (in precedenza 800.000 euro), di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e di 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro). Nel caso della concessione di "Aiuti a copertura dei costi fissi non coperti", nella Sezione 3.12 del Temporary Framework il tetto massimo è stato aumentato da 3 a 10 milioni di euro.

Con l'inserimento del comma 7-quater nell'art. 54 del decreto-legge 34 del 2020 viene recepita nell'ordinamento nazionale la facoltà, introdotta dall'ultima modifica del Temporary Framework del 28 gennaio 2021, di convertire gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla Sezione 3.1.

Inoltre, con le modifiche introdotte all'art. 60 dello stesso decreto-legge 34 del 2020 nell'ambito del regime degli "aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia", viene previsto che gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali possono essere concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente) a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto).

L'adeguamento del Regime Quadro nazionale si rende necessario per garantire a Regioni, Pubbliche amministrazioni, Enti Locali e Camere di Commercio una base giuridica omogenea per l'aggiornamento delle misure di aiuto attualmente vigenti, ovvero per l'adozione di nuove misure di aiuto, in un arco temporale che si estende al 31 dicembre 2021.

14. Sostegno alle grandi imprese (art. 37)

Per sostenere le grandi imprese che sono entrate in difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19, viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con dotazione da 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il fondo, che opererà sulla base dei limiti e delle condizioni previste nel Temporary Framework (Quadro temporaneo degli aiuti di stato), sarà utilizzato per concedere alle grandi imprese finanziamenti da restituire in massimo 5 anni.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di difficoltà (art. 2, punto 18, del Reg.(UE) n. 651/2014), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Non possono comunque accedere le imprese che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, a norma dell'art. 2 del suddetto Reg. UE 651/2014. Possono essere ammesse a finanziamento anche le imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel proprio programma presentato.

La gestione del fondo può essere affidata ad organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso Ministero, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in commento, stabilirà criteri, modalità e condizioni di attuazione.

Nella fase di conversione del decreto, è stato aggiunto il comma 7-bis che stanziava un ulteriore milione di euro per l'anno 2021 da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività svolte dalla struttura istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, operante nell'ambito della gestione delle crisi d'impresa e delle ristrutturazioni societarie.

15. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 39, comma 1)

La disposizione incrementa da 150 a 300 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dall'art. 1, comma 128, della legge di bilancio 2021.

16. Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva (art. 40-ter, commi 1 e 2)

L'articolo, inserito nella fase di conversione del decreto, interviene modificando l'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La misura prevede, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, la possibilità per il debitore - nel caso in cui una banca, un intermediario finanziario o una società di cartolarizzazione siano creditori ipotecari di primo grado e abbiano iniziato o siano intervenuti in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore stesso - di richiedere la rinegoziazione del mutuo o di richiedere un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive, finalizzato ad estinguere il mutuo in essere. Il debitore deve essere qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo.

Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti da una garanzia a prima richiesta, nella misura del 50 per cento rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, che viene corrispondentemente rifinanziato.

La misura è concessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e che questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa; non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072;
- b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- c) che il debito complessivo non sia superiore a euro 250.000;
- d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'art. 569 del codice di procedura civile;

- e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Proroga del termine per l'IRAP erroneamente non versata (art. 01)

La norma, inserita in sede di conversione in legge del decreto, proroga **dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021**, il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP dovuta – per il 2019 e per il 2020 (prima rata di acconto) - non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), in caso di errata interpretazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”².

Al riguardo, si ricorda che il termine per usufruire della regolarizzazione era stato fissato originariamente al 30 novembre 2020 (art. 42 bis, comma 5 del D.L. 104/2020, cd decreto “Agosto”) e, successivamente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto “Ristori” (art. 13-quinquies, comma 6 del D.L. 137/2020).

2. Proroga termini precompilata IVA (art. 1, comma 10)

La norma in commento - che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge - in dipendenza della grave crisi pandemica che ha determinato difficoltà di adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, prevede il rinvio dei termini per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in forma sperimentale, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale Iva precompilate.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2021), la bozza della dichiarazione annuale IVA.

3. Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 1-bis)

L'articolo, inserito durante l'iter di conversione, estende l'arco temporale in cui è possibile effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del D.L. 104/2020 (cd. decreto Agosto). In particolare, è possibile effettuare la rivalutazione, oltre che nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Con riferimento ai beni oggetto di tale disposizione di proroga, non è possibile affrancare il saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e non vi sarà il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 110 del D.L. 104/2020)³.

² L'art. 24 del decreto Rilancio - si ricorda - ha previsto che le imprese e gli esercenti arti e professioni, con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 sempreché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (Temporary framework).

³ La nuova disposizione, dunque, determina un depotenziamento dell'efficacia della rivalutazione ai soli fini fiscali.

4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 4, comma 1)

La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)**, - confermata in sede di conversione in legge del decreto - prevede una **ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività** dell'agente della riscossione, come indicata dall'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021, previsto dall'art. 22 bis del c.d. "Decreto Milleproroghe" (D.L. 183/2020).

In particolare, viene stabilito che, con riferimento alle **entrate tributarie e non**, sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021** (anziché dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine di tale periodo di sospensione (31 maggio 2021).

Al comma 1, lett. b), viene confermata l'ulteriore proroga dei termini relativi al pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**")⁴. In particolare, tali definizioni agevolate mantengono la propria efficacia qualora il versamento delle rate, scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti entro il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020⁵;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021.

Con riferimento ai predetti versamenti, non si verifica l'inefficacia della definizione agevolata se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della rata.

A fronte dell'ampliamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, la disposizione dettata dalla **lett. d)**, **del comma 1**, confermata in sede di conversione, interviene, infine, sulla disciplina della proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, per quanto riguarda i carichi relativi alle entrate tributarie e non, affidati all'agente della riscossione durante il menzionato periodo di sospensione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, viene prevista la proroga di:

- 12 mesi, relativamente al termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del diritto di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 112/1999);
- 24 mesi relativamente ai termini di decadenza e prescrizione riguardanti le stesse entrate.

Tale proroga si applica, inoltre, anche ai carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021, relativi ai seguenti atti:

- dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;
- dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

4.1. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi (art. 4, commi 2 e 3)

Il comma 2, dell'articolo in esame – che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare - differisce, **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021**, il termine finale della sospensione, già prevista dall'art. 152 del decreto

⁴ Disposizioni recate dagli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018, dall'art. 16-bis del D.L. n. 34 del 2019 e dall'art. 1, commi da 190 a 193, della L. n. 145 del 2018.

⁵ Proroga rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021 previsto dall'art. 13-septies del "Decreto Ristori".

Rilancio (D.L. 34/2020), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Viene, inoltre, previsto che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23 marzo 2021), e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive;
- gli accantonamenti effettuati nel suddetto periodo dall'agente della riscossione restano fermi e le somme accreditate, nel medesimo periodo, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- con riferimento alle verifiche di esistenza di debiti nei confronti dell'erario, che le pubbliche amministrazioni devono eseguire prima di effettuare pagamenti nei confronti dei propri fornitori (ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973), eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 153 del decreto Rilancio, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno provvedere ad effettuare il pagamento a favore del fornitore beneficiario.

4.2. Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro (art. 4, commi da 4 a 11)

Al comma 4 dell'articolo in commento – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto - viene introdotta la disciplina in materia di **stralcio dei debiti iscritti a ruolo** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010**.

Nello specifico, la disposizione in esame dispone **l'automatico annullamento di tutti i debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 marzo 2021), **fino a cinquemila euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se già ricompresi nelle menzionate definizioni agevolate cd. "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio".

Lo stralcio in parola, tuttavia, trova applicazione solo per i debiti riguardanti le persone fisiche, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile non superiore a **30.000 euro**.

Al riguardo, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, per la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti in parola.

Viene, altresì, previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (23 marzo 2021) e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

Con riferimento ai debiti oggetto della misura agevolativa in commento, la nuova disciplina dispone che le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento restano definitivamente acquisite.

La nuova disposizione si applica ai carichi affidati agli Agenti della riscossione da qualunque Ente creditore, pubblico e privato, che abbia utilizzato il sistema di riscossione a mezzo ruolo. Sono esclusi dallo stralcio i debiti riguardanti:

- le risorse proprie dell’Unione Europea;
- l’IVA riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Vengono, infine, fatte salve le disposizioni normative in tema di stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018).

5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19 (art. 5)

5.1. Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato (art. 5, commi da 1 a 11)

La disposizione in esame, confermata in sede di conversione, introduce una definizione agevolata per gli operatori economici che, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente⁶.

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:

- al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione in vigore, ex art. 157 decreto Rilancio);
- al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).

Possono fruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai fini della riduzione del fatturato, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020, da presentare entro il termine del 30 novembre 2021.

I soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi saranno individuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate alla luce dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni.

Spetterà alla stessa Amministrazione finanziaria inviare, via pec o raccomandata AR, ovvero, tramite ulteriori modalità di comunicazione da definire con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, la proposta di definizione recante l’indicazione dell’importo ridotto da versare.

In caso di adesione, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

⁶ La riduzione verrà calcolata dal dato di riferimento risultante dalle dichiarazioni annuali Iva relative al periodo d’imposta 2020 la cui scadenza per l’invio è fissata al 30 aprile 2021

Nell'ipotesi di versamento di somme fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disciplina in esame, anche anteriormente alla definizione, dette somme rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, in deroga ai principi dettati dallo Statuto del Contribuente in tema di efficacia temporale delle disposizioni tributarie.

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Viene disposto, infine, che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sospesa per effetto del decreto "Rilancio" (art. 157, comma 2, lettera c), riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

5.2. Proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a)

La disposizione dettata dal comma 12 dell'articolo in esame – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto - considerata la proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, estende, fino al 30 aprile 2021, anche la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già prevista per tutto il 2020 dall'articolo 145 del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020).

5.3. Proroga della sospensione licenze, autorizzazioni ed iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 5, commi 12, lett. b) e comma 13)

Il comma 12, lettera b) - che è stato confermato in sede di conversione in legge - **proroga al 31 gennaio 2022**, il periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o iscrizione ad albi e ordini professionali, da parte degli uffici degli enti impositori, disposto inizialmente fino al 31 maggio 2020, dall'art. 67 del decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), e differito, successivamente, al 31 gennaio 2021, dall'art. 151 del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020).

Le misure riguardano la contestazione di più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

Vengono, tuttavia, fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti, sopra citati, già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (ovvero al 23 marzo 2021).

5.4. Proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione (art. 5, comma 15)

Il comma 15, che non ha subito modifiche in sede di conversione, proroga i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione.

In particolare, il termine di versamento dell'imposta viene fissato al 16 maggio (rispetto al termine previsto del 16 febbraio) e quello di presentazione della dichiarazione al 30 giugno (rispetto al termine del 31 marzo) dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.

I nuovi termini del 16 maggio e del 30 giugno si applicano, anche in fase di prima applicazione relativamente alle operazioni imponibili nell'anno 2020, rispetto ai termini del 16 marzo 2021 e del 30 aprile 2021, previsti dalla legge di conversione del decreto "Milleproroghe"⁷.

5.5. Proroga dei termini di conservazione delle fatture elettroniche (art. 5, comma 16)

Il comma 16, che non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge, proroga di tre mesi i termini ordinariamente previsti per la conservazione delle fatture elettroniche relative al periodo d'imposta 2019⁸. La proroga è motivata dalla circostanza che l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Per effetto della disposizione in esame, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la conservazione delle fatture elettroniche è considerata, pertanto, tempestiva se effettuata, al massimo, nei sei mesi successivi al termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale in cui gli stessi sono epilogati.

In sostanza, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la conservazione dei documenti informatici in esame è considerata tempestiva se effettuata, al massimo, entro il 10 giugno 2021 (i.e.: entro i sei mesi successivi al 10 dicembre 2020, quale ultimo termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi).

5.6. Proroga di termini relativi alla dichiarazione precompilata 2021 (art. 5, commi da 19 a 22)

Le disposizioni dettate dai commi da 19 a 22, che non hanno subito modifiche in sede di conversione del decreto-legge, intervengono sulla disciplina riguardante i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, disponendo il **differimento dal 16 marzo al 31 marzo 2021**:

- del termine per l'invio, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni uniche e, con esso, anche il termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
- del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
- del termine entro cui effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Viene, infine, spostato, **dal 30 aprile al 10 maggio 2021**, il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

5.7. Proroghe accise sui tabacchi (art. 5, comma 22-bis)

Il comma 22-bis dell'art. 5, inserito nel corso dell'esame parlamentare di conversione, proroga ulteriormente i termini di pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, previsti dal decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020

In particolare, con la disposizione in esame, i soggetti obbligati sono autorizzati a versare **gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021**, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

⁷ In sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, il decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 - confluito nella legge di conversione al decreto legge "Milleproroghe" - ha previsto che l'imposta dovuta venga versata entro il 16 marzo 2021 (in luogo del termine a regime del 16 febbraio) e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo).

⁸ Come noto, la conservazione dei documenti informatici di natura contabile è considerata regolare, in difetto di trascrizione degli stessi su supporti cartacei nei termini di legge, se eseguita entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

6. Rivalutazione dei beni nei settori alberghiero e termale - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (art. 5-bis)

L'articolo 5-bis, introdotto in sede di conversione, reca una norma di interpretazione autentica – e come tale con efficacia retroattiva - finalizzata a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6 bis del decreto legge n.23 del 2020 (cd decreto liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 6-bis del decreto “Liquidità” prevede, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

L'articolo 5-bis in commento precisa, inoltre, che, in caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del TUIR e che nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione d'uso si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale.

7. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (art. 6-sexies)

Il comma 1 della disposizione in esame – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – esenta dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D. L. n. 41 del 2021), ossia, come detto nel paragrafo 1 delle disposizioni in materia di credito della presente nota:

- partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
- nell'anno 2020, un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019 (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato).

Il comma 2 limita l'esclusione dal versamento della prima rata IMU ai soli immobili in cui il soggetto passivo esercita l'attività di cui sia anche gestore.

Il comma 4 prevede che le disposizioni della norma in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Estensione della detassazione dei canoni di locazione non percepiti relativi ad immobili ad uso abitativo (art.6-septies)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter di conversione, estende la misura di detassazione dei canoni non percepiti - introdotta dall'articolo 3-quinquies del decreto legge n. 34/2019 con effetto per i **contratti** di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - ai **canoni** non percepiti a partire dalla medesima data e quindi riferibili anche a contratti stipulati precedentemente.

Si ricorda che l'articolo 26, comma 1 del TUIR, come modificato dal citato decreto n. 34/2019, prevede che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, sia possibile usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma limitandosi a provare la mancata corresponsione attraverso l'atto di intimazione di sfratto o di ingiunzione di pagamento.

9. Proroga dei versamenti Preu (art. 6-octies)

Con riferimento agli apparecchi da intrattenimento (AWPO o New slot e Videolottery), la disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione in legge del decreto-legge, rimodula i termini per il versamento del saldo del prelievo erariale unico e del relativo canone concessorio della quota del quinto bimestre (settembre ed ottobre) 2020.

In particolare, viene previsto che:

- la quarta rata del 30 aprile 2021 è prorogata al 29 ottobre 2021;
- la quinta rata del 31 maggio 2021 è prorogata al 30 novembre 2021;
- la sesta rata del 30 giugno 2021 è prorogata al 15 dicembre 2021.

10. Esenzione dall'imposta di bollo per tirocini di formazione e orientamento (art. 10-bis)

La disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevede, per l'anno 2021, l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'art. 25, della Tabella – Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, per le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della legge 196 del 1997.

11. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 30, comma 1, lett. a)

A seguito di una modifica intervenuta in sede parlamentare, viene estesa dal 31 marzo 2021 (previsto nel testo originario del decreto legge in esame) al 31 dicembre 2021 la proroga di alcune misure di sostegno, adottate dall'art. 9-ter del Decreto Ristori (D.L. 137/2020), in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID19.

11.1. Pubblici esercizi

Nello specifico, con riferimento alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, viene prevista la proroga dell'esonerazione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. "Canone Unico") dal 31 marzo 2021 (previsto dall'art. 9-ter del decreto Ristori) al **31 dicembre 2021** (anziché fino al 30 giugno 2021, come previsto dalla originaria disposizione del decreto legge in commento).

Si precisa che l'agevolazione in parola si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

11.2. Commercio sulle aree pubbliche

Con riferimento ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, viene, ugualmente, prorogato, dal 31 marzo 2021 (previsto dall'art. 9 ter del decreto ristori) fino al **31 dicembre 2021** (anziché fino al 30 giugno 2021, come previsto dalla originaria disposizione del decreto legge in commento), l'esonero dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Codice crisi di impresa: differimento obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 5, comma 14)

La disposizione è stata modificata durante l'iter parlamentare del provvedimento, al fine di differire la decorrenza degli obblighi di segnalazione dello stato di crisi, già prevista per l'Agenzia delle Entrate dal decreto legge originario, nei confronti anche degli altri creditori pubblici qualificati individuati dall'art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza).

In particolare, mediante la modifica del citato art. 15, comma 7 viene previsto che i creditori pubblici qualificati - ossia l'Agenzia delle Entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione - siano tenuti a segnalare al debitore la sua esposizione debitoria, qualora di importo rilevante⁹, a decorrere:

- per l'**Agenzia delle Entrate**, dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice (ossia relative al **primo trimestre 2023**);
- per l'**Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'agente della riscossione**, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del codice, ossia dal **2022**.

Resta fissata al 1° settembre 2021 la decorrenza degli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione (art 14, codice della crisi).

2. Codice crisi di impresa: modifiche della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione (art. 37-ter)

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter di conversione, modifica l'articolo 182 bis della legge fallimentare (R.D. n.267 del 1942) in materia di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, anticipando di fatto il contenuto dell'articolo 58, comma 2 del codice della crisi di impresa (la cui entrata in vigore - si ricorda - è attualmente prevista per il 1° settembre 2021). Si prevede, in particolare, che dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, se si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le può apportare richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

⁹ Il correttivo del codice della crisi ha cambiato i criteri di determinazione della situazione debitoria IVA di riferimento, individuandola in importi in valore assoluto, variabili in funzione del volume d'affari del contribuente. Si tratta in particolare dei seguenti ammontari: a) 100mila euro, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non supera un milione di euro; b) 500mila euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non supera 10 milioni di euro; c) un milione euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.

Per l'agente della riscossione, il debito soglia deve essere maggiore di 500mila euro per le imprese individuali e di 1 milione di euro per le imprese collettive. Deve inoltre trattarsi di debiti per accertamenti definitivi o per importi dichiarati e non versati.

La segnalazione dell'INPS è prevista in caso di omesso versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50mila, con un ritardo superiore a sei mesi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale (art. 7)

La disposizione, a cui non sono state apportate modifiche sostanziali in sede di conversione, ridetermina gli stanziamenti per i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto “Ristori”) e alla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge Bilancio 2021) al fine di definire i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l’anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente.

2. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)

La disposizione -, integrata in sede parlamentare con i commi 2 bis, 3 bis e 3 ter - prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere:

- il **trattamento di integrazione salariale CIGO** per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- l’**Assegno Ordinario e la CIGD** per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Il nuovo comma 2 bis prevede che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito le integrazioni salariali previste dall’art. 1, comma 300 dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Tale previsione consente, dunque, di colmare la scopertura verificatasi dal 26 marzo al 31 marzo uu.ss. per quelle imprese che hanno utilizzato senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2021 l’intero periodo di 12 settimane previsto dalla Legge n. 178/2020 (Bilancio 2021) anticipando la decorrenza della fruizione dei trattamenti.

Per il resto, l’accesso alle integrazioni salariali del D.L. Sostegni è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

E’ possibile presentare le istanze di trattamento nonché trasmettere i dati necessari alla liquidazione da parte dell’Inps tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”.

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021).

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Con l’introduzione dei commi 3 bis e 3 ter i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento e saldo, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. La disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima monitorato dall’INPS.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps sia con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).

Inoltre, la norma conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Tuttavia, in caso di ricorso ai trattamenti di CIGD o di Assegno Ordinario dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l'intero periodo di possibile fruizione dei predetti trattamenti.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3. Rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza (art. 11)

La disposizione, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, incrementa il Fondo per il reddito di cittadinanza (Rdc) ai fini dell'erogazione del beneficio economico.

Inoltre, la disposizione prevede che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000 annui, il RdC venga sospeso per la durata dell'attività lavorativa fino a un massimo di sei mesi.

4. Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza (art. 12)

La disposizione, a cui non sono state apportate modifiche sostanziali in sede di conversione, riconosce per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, l'erogazione di tre quote del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Il REM è, altresì, riconosciuto a prescindere dai requisiti reddituali di spettanza del beneficio, a coloro che tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 hanno terminato la prestazione di disoccupazione Naspi o Dis-Coll e non hanno un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa né una pensione.

5. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15)

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

La modifica, apportata in sede di conversione, elimina eventuali dubbi interpretativi sulla determinazione del periodo di comporto chiarendo che, i predetti periodi di assenza, non sono computabili ai fini del periodo di comporto dal 17 marzo 2020.

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, i periodi di assenza non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le predette disposizioni – precisa espressamente il comma 3 - trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

6. Disposizioni in materia di Naspi (art. 16)

A decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. La disposizione non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione.

7. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, interviene in deroga al decreto Dignità (D.L. 87/2018) prorogando al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.

Al comma 2 viene specificato che le deroghe hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

8. Proroga Navigator ANPAL Servizi S.p.a. (art. 18)

E' stata confermata in sede di conversione la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione dei Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.a. al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali dei centri per l'impiego delle regioni e province autonome.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Fondo autonomi e professionisti (art. 3)

La norma in esame, che non è stata modificata in sede di conversione, dispone l'incremento, da 1.000 a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, del "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti", istituito dalla Legge di bilancio 2021 (art.1, comma 20, legge n.178/2020) e riconosciuto nei limiti della normativa europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Beneficiari della disposizione sono i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps (50.000 soggetti stimati) o alle Casse di previdenza obbligatoria (330.000 soggetti stimati), nonché i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, tra le quali rientra la Gestione degli Esercenti attività commerciali (440.000 soggetti stimati, di cui 224.000 commercianti).

L'accesso a tale esenzione è subordinato alla percezione, nel periodo di imposta 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e al calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Si ricorda che i criteri e le modalità applicative per la concessione parziale o totale dell'esonero in questione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine della stima dell'onere della misura, in ogni caso, la relazione tecnica al decreto in commento ipotizza una concessione massima dell'esonero pari a 3.000 euro per soggetto beneficiario.

2. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies)

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter di conversione, viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale, introdotta dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 112), che incrementa - da 258,23 euro a 516,46 euro - l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

3. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10)

La disposizione in argomento, che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione, prevede la concessione di un'indennità a favore dei lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

3.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020 (comma 1)

La norma riconosce l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità, pari 2.400 euro, in favore dei beneficiari dell'indennità disciplinata dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) per i dipendenti stagionali, dei dipendenti a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

3.2 Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 2.400 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

L'erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021).

3.3 Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 2.400 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).

3.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto legge in esame;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame. I lavoratori in argomento, in relazione a tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione Separata Inps, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata INPS alla data di entrata in vigore del decreto in commento e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità (di cui al D.Lgs. n. 81/2015, art.13, comma 4), e di pensione.

3.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati a tale Fondo - dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro – purché non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità (D.Lgs. n. 81/2015, art. 16).

L'indennità onnicomprensiva in argomento è, altresì, riconosciuta a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

3.6. Erogazione delle indennità (commi 7 e 8)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro mentre risultano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

È fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso - secondo il modello e le modalità che saranno stabilite dall'Inps - alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6

dell'articolo in commento, riguardanti quindi i dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 nonché i lavoratori dello spettacolo.

L'erogazione delle indennità è effettuata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

3.7. Indennità lavoratori dello sport (commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15)

La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità - di ammontare variabile a seconda dei compensi percepiti, e pari a 1.200 euro, 2.400 euro e 3.600 euro - in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Una platea stimata in circa 200mila lavoratori.

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, risulta incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto, dal Decreto Ristori e dal presente Decreto - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, inoltre, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

L'importo dell'indennità in argomento - che viene liquidata anche in caso di rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati - è determinata in relazione all'ammontare dei compensi nel periodo di imposta 2019 e relativi all'attività sportiva, così come dichiarati all'atto della presentazione della domanda tramite la piattaforma informatica (di cui all'art. 5 del Decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport).

L'importo dell'indennità per i lavoratori sportivi risulta, dunque, pari:

- ad euro 3.600, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura superiore a 10.000 euro annui (secondo le stime della relazione tecnica 13.415 soggetti per 48.240.000 milioni di spesa ipotizzata);
- ad euro 2.400, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui (secondo le stime della relazione tecnica 51.740 soggetti per 124.176.000 milioni di spesa ipotizzata);
- ad euro 1.200, per coloro che hanno percepito compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui (secondo le stime della relazione tecnica 126.477 soggetti per 151.772.544 milioni di spesa ipotizzata).

La società Sport e Salute S.p.a. provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 350 milioni di euro per il 2021, con monitoraggio della spesa oggetto di comunicazione settimanale all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.a. avviene automaticamente in favore dei beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti, che risultino ancora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del bonus.

4. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)

La norma in esame, non modificata nel corso dell'iter di conversione, dispone l'incremento - pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 - del "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dal Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020, art.44). Tale rifinanziamento è volto al ristoro delle somme anticipate dalle Casse di previdenza a favore dei professionisti ad esse iscritti, che hanno beneficiato dell'indennità relativa al mese di maggio 2020.

5. Sostegno ai genitori con figli disabili (art. 13-bis)

La norma in argomento, introdotta in sede di conversione, estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili, pari a 500 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, attualmente previsto in favore delle sole madri (art. 1, comma 365, legge n.178 del 2020 – legge di bilancio 2021) ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi disabilità non inferiore al 60 per cento.

6. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (art. 19, commi 1, 2, e 2-bis)

Per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020), i commi 1 e 2 -non modificati nel corso della conversione in legge - estendono, al periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail (comma 1).

La norma dispone, inoltre, che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1. e 3.2. della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (comma 2).

Al riguardo, il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che i beneficiari dell'esonero contributivo dichiarino il non superamento dei limiti individuali fissati dalla Commissione europea.

7. Disposizioni in materia di personale medico dall'Inail (art. 19-bis)

La norma dispone per l'Inail possa impiegare 20 medici e 30 infermieri, assunti per effetto del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, art. 10), ai fini anche della somministrazione di vaccini nei posti di lavoro.

8. Misure a tutela delle persone con disabilità (art. 34, commi 1, 2 e 2-bis)

Con la disposizione in esame viene istituito il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con uno stanziamento di 100milioni di euro per l'anno 2021, per l'attuazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

L'individuazione degli interventi nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Al comma 2-bis, inserito in sede di conversione, vengono specificati gli ambiti di intervento per l'utilizzo delle risorse, ossia promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive, e inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 6, commi da 1 a 4)

La norma – che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione - autorizza la spesa di 600 milioni di euro per il 2021 al fine di ridurre le componenti fisse della bolletta relative agli oneri per trasporto e gestione del contatore e agli oneri generali di sistema, relativamente alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

All'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) viene affidato il compito di definire le **nuove tariffe da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**, affinché, in generale, il risparmio sia parametrato alle tariffe vigenti nel primo trimestre del 2021.

Inoltre, per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Di conseguenza, è stato abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che aveva istituito un fondo di 180 milioni di euro per l'anno 2021, con le medesime finalità del presente articolo.

2. Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (art. 6-bis)

La norma, inserita in sede di conversione, apporta modifiche alla disciplina del **Superbonus 110%** (articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Nello specifico, si prevede che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal Superbonus, venga considerata nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

3. Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva (art. 30, comma 5)

Confermata, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, la possibilità per i comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico e finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti, entro il 30 giugno 2021 (in luogo del 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

In corso di conversione, inoltre, è stato riscritto l'ultimo periodo del comma 5 relativo all'operatività della comunicazione che deve essere effettuata dalle utenze non domestiche che intendono abbandonare il servizio pubblico dei rifiuti. La norma ha effetto sulla Tari dal momento che i comuni devono conoscere per tempo le utenze che si avvalgono del servizio pubblico al fine di determinare i costi del PEF e poi dei conseguenti regolamenti tariffari. La riscrittura chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno e che la stessa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per il 2021 detta scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

4. Etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 39, comma 1-ter)

Il comma 1-ter dell'articolo 39 interviene sul tema dell'etichettatura ambientale degli imballaggi sospendendo fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La norma permette quindi agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni sull'etichettatura in tempi più congrui dando alle imprese, al contempo, la possibilità di continuare la commercializzazione delle giacenze sino al loro esaurimento. Viene infatti specificato che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

5. Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato (art. 39-quater)

Introdotta in sede di conversione, questo nuovo articolo esclude dalla disciplina dei rifiuti (Parte IV, del D.Lgs. 152/2006) la poseidonia spiaggiata ma solo se questa è reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Esonero versamento Tariffa speciale del Canone RAI (art. 6, commi 5 - 7)

La disposizione, come modificata nel corso dell'iter di conversione, prevede che, per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (cd. canone speciale RAI) di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Ai soggetti interessati, che avessero già versato il canone alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) verrà riconosciuto dall'Agenzia delle entrate un credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 100 per cento del versamento.

2. Misure per il sostegno del sistema termale nazionale (art. 6-quater)

In sede di conversione in legge è stata prevista l'integrazione di 5 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione – già pari a 18 milioni di euro per lo stesso anno - del Fondo, di cui al comma 1 dell'art. 29-bis del D.L. 104/2020 (cd. decreto Agosto), finalizzato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali non cedibili e che non costituiscono reddito imponibile del beneficiario né rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (art. 21)

L'articolo in esame, modificato in sede di conversione in legge, intervenendo sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, proroga per quattro mesi, a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), la possibilità per le regioni e le province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili con analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Viene prorogato alla medesima data il termine fino al quale le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti per i pazienti in isolamento ospitati in tali strutture, garantendo il supporto sanitario di monitoraggio e assistenza dei pazienti nonché per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Viene autorizzata a tale scopo una spesa ulteriore per 51,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, nei limiti delle risorse stanziare al comma 2, le strutture alberghiere possano anche essere utilizzate, sempre nel termine di quattro mesi dalla data del 23 marzo 2021, come centri per la vaccinazione contro il COVID-19.

4. Imposta di soggiorno (art. 25)

Per ristorare in parte i Comuni del mancato gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno a seguito dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della conseguente riduzione consistente dei flussi turistici, viene istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stesso Ministero provvederà a ripartire tale fondo tra gli enti interessati con proprio decreto, di concerto con il MEF e previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame.

Nel corso dell'iter di conversione è stato introdotto un nuovo comma 3-bis ai sensi del quale la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.

5. Regime aiuti di Stato applicato al tax credit riqualificazioni (art. 28, comma 1-bis)

In sede di conversione in legge è stato inserito, all'articolo 28, il comma 1-bis che interviene sulla misura per la riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (cd. Tax credit riqualificazione) di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106. Fermo restando che il credito d'imposta ivi previsto è riconosciuto, in percentuale sulle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro per i periodi d'imposta definiti nella misura stessa, si interviene sul riferimento, previsto al comma 3, alla norma europea nel cui rispetto l'agevolazione viene riconosciuta. Con la modifica apportata si fa riferimento, oltre che al già previsto Regolamento UE relativo agli aiuti "de minimis", anche alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 di adozione del Temporary Framework e successive modificazioni.

6. Voucher per rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici (art. 30, comma 4-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, interviene sulla durata del periodo di validità dei voucher emessi – in base al disposto dell'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – da vettori, strutture ricettive od organizzatori di pacchetti turistici a seguito di recesso esercitato per sopravvenuta impossibilità della prestazione pattuita in relazione ai contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico stipulati. Tale durata viene estesa da 18 a 24 mesi, sempre dalla data dell'emissione del voucher, fermo restando il diritto del detentore – che non ne abbia fatto uso – di ottenere il rimborso dell'importo versato alla scadenza, entro 14 giorni.

Resta ferma la possibilità, in relazione ai soli voucher emessi per i contratti di trasporto, di ottenere il rimborso dell'importo versato, scaduto il termine di 12 mesi dall'emissione, sempre entro 14 giorni dalla richiesta.

Viene altresì introdotta la possibilità, previo consenso delle parti, di cedere il voucher all'agenzia di viaggio tramite la quale sia stata conclusa la prenotazione o effettuato il pagamento, prevedendosi altresì che il fornitore del servizio oggetto del contratto possa emettere il voucher all'agenzia stessa anziché al cliente.

7. Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 33, commi 1 e 2)

L'articolo 33, comma 1, che non ha subito modificazioni in sede di conversione in legge, prevede lo stanziamento, per il 2021, dell'importo di 78,5 milioni di euro a incremento del fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito nello stato di previsione del MIUR secondo quanto disposto all'articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'intervento è motivato dal protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio dello scorso anno e finalizzato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza e interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

8. Misure urgenti per la cultura (art. 36)

8.1 Incremento del Fondo emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo (commi 1 e 5)

Con la misura di cui al comma 1 viene stanziato, per il 2021, l'importo di 200 milioni di euro a incremento della parte corrente del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

8.2. Destinazione del 10 per cento dei compensi per copia privata (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione in legge, modifica l'articolo 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che la quota del 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, non solo negli anni 2019 e 2020 ma anche nell'anno 2021, venga destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

8.3. Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (commi 2, 3 e 5)

Con il comma 2 si interviene modificando il comma 2 dell'articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'intervento elimina fiere e congressi dai soggetti beneficiari di tale fondo per le perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, degli eventi programmati. La norma è da analizzare in combinato con l'introduzione, prevista al successivo articolo 38 del provvedimento in analisi, di misure apposte per il sostegno del sistema delle fiere, che includono anche attività congressuali. Lo stesso fondo, come disposto al successivo comma 3, viene incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.

8.4. Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali (commi 4 e 5)

Al comma 4 viene portata da 25 milioni a 105 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali del settore museale a fronte delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

8.5. Rimborso di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e validità dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo (commi 4-bis e 4-ter)

I commi 4-bis e 4-ter, anch'essi inseriti in sede di conversione, estendono da 18 a 36 mesi il periodo entro cui può essere utilizzato il voucher che l'organizzatore abbia emesso per il rimborso dell'acquirente in caso di impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati causa Covid, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di 36 mesi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023. Con una modifica all'articolo 5, comma 4 del decreto legge n. 137 del 2021 (cd. decreto Ristori) si estende fino al 31 luglio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza) il periodo di applicazione delle misure relative alla sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta e al conseguente sorgere del diritto al rimborso ovvero

alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto (art. 88, commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

8.6. Incremento delle risorse del Fondo “Carta della cultura” (comma 4-quater)

Con la disposizione contenuta nel comma 4 quater, si prevede l’aumento di 1 milione di euro per l’anno 2021 della dotazione del Fondo “Carta della Cultura” di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Si ricorda che la Carta della cultura, di importo nominale pari a 100 euro, è lo strumento con il quale lo Stato contribuisce alle **spese per l’acquisto di libri**, anche digitali, muniti di codice ISBN, **nonché di prodotti e servizi culturali**, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. A seguito di tale incremento la disponibilità del fondo risulta pari a 2 milioni di euro.

9. Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo (art. 36-bis)

Con l’articolo 36 bis, inserito in sede di conversione, viene riconosciuto un credito di imposta del 90%, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono attività teatrali e di spettacolo dal vivo che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020, per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 10 milioni di euro nell’anno 2021, vengono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

10. Misure di sostegno al sistema delle fiere (art. 38)

L’articolo, che non ha subito modificazioni in sede di conversione in legge, al comma 1 prevede che, per l’anno 2021, venga aumentata di 150 milioni di euro la disponibilità del Fondo per la promozione integrata, di cui all’articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con specifico riferimento al sostegno degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali e delle imprese che abbiano come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, come previsto all’articolo 91, comma 3, secondo periodo, del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Si ricorda che, in base alla sopracitata disposizione, l’aiuto non si cumula con altre misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o con altre forme di ricavo. I contributi previsti dal comma in esame possono essere concessi solo per la quota parte non coperta da altre forme di aiuto pubblico. Al comma 3 viene istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno in corso, destinato al ristoro di attività fieristiche e congressuali per le perdite derivanti dall’annullamento,

rinvio o ridimensionamento degli eventi programmati in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse verranno stabilite con decreto del medesimo Ministero, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in analisi, come indicato al comma 4. Il comma 5 sancisce l'incompatibilità della corresponsione delle due indennità di sostegno di cui ai precedenti commi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Credito d'imposta per contributi acquisto motoveicoli elettrici e ibridi (art. 5, commi 15-bis e 15-ter)

Attraverso l'inserimento del comma 15-bis all'articolo 5, effettuato durante i lavori di conversione in legge, al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e di sostenere le imprese del settore colpite da un sensibile calo del fatturato, si modificano le modalità di riconoscimento dei contributi alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli (art. 1, comma 1061, L.145/2018), prevedendo che le stesse possano recuperare le relative risorse, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'art. 34 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244, facendo venir meno alcune precedenti limitazioni previste dalla disciplina. Si prevede, infine, a riguardo, che il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, definirà le relative disposizioni attuative.

2. Indennità lavoratori portuali (art. 9-bis)

L'articolo, introdotto durante i lavori parlamentari di conversione in legge, prevede che nei porti di *transshipment*, che hanno sperimentato una sensibile riduzione dei traffici, e in cui vi sono situazioni di crisi aziendale di imprese terminaliste o di cessazione delle attività delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, nel limite delle risorse aggiuntive stanziato, pari a 2,7 milioni di euro per il 2021, ai lavoratori delle imprese terminaliste e portuali, è riconosciuta l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, prevista per i lavoratori delle imprese/agenzie di fornitura temporanea di manodopera nei porti (art. 3 comma 2 L. 92/2012).

3. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale (art. 29)

Confermata, durante i lavori parlamentari, la disposizione originaria del decreto che ha incrementato di 800 milioni di euro per il 2021, la dotazione finanziaria del fondo istituito dall'art. 200 del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato alla compensazione dei minori ricavi conseguiti, a causa della pandemia, nel trasporto pubblico locale. Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione, tali ulteriori risorse sono destinate alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti, in caso di contratti di servizio *grosscost*, per compensare i minori ricavi conseguiti in via prioritaria nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, fino alla data in cui cesseranno di essere validi i limiti posti al riempimento dei mezzi di trasporto pubblico per il contenimento dell'epidemia, rispetto alla media dei ricavi conseguiti nei medesimi periodi del biennio precedente 2018-2019.

Un successivo Decreto interministeriale, da adottarsi previa intesa della Conferenza Unificata, provvederà a ripartire le risorse tra i diversi beneficiari. Infine, attraverso una modifica introdotta in sede di conversione in legge, viene prorogato al 31 luglio 2021 il termine del periodo (art. 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) in cui non possono essere applicati agli erogatori di servizi di trasporto pubblico locale o regionali, decurtazioni di corrispettivo, né

sanzioni o penali, per le minori corse o per le minori percorrenze effettuate, a causa dell'emergenza da Covid-19.

Confermate, inoltre, le modifiche ordinamentali, introdotte dal decreto, alla disciplina dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, destinati anche agli studenti, prevista dal "Decreto Legge Ristori" (D.L. 28 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e dalla legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n.178), per effetto delle quali:

- l'impiego delle ulteriori risorse stanziati dai due provvedimenti per l'attivazione dei servizi aggiuntivi può avvenire qualora non sia possibile utilizzare le risorse disponibili, in via ordinaria, per il trasporto pubblico locale e deve tenere in considerazione anche i servizi aggiuntivi promossi dalle Regioni e Province Autonome in raccordo con gli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche;
- per l'erogazione di tali servizi aggiuntivi, anche la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi possono ricorrere a convenzioni stipulate con gli operatori del trasporto di persone mediante bus turistici, imprese di noleggio con conducente e operatori taxi.

Infine, per effetto di una modifica, introdotta durante i lavori parlamentari di conversione in legge, all'art. 1, comma 816 L. 30 dicembre 2020 n. 178, si dispone che le eventuali convenzioni che le Regioni e i Comuni possono stipulare con operatori del trasporto di persone con bus turistici, taxi e autonoleggi con conducente NCC, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico integrativi, resisi necessari a causa delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, possano prevedere indennizzi, in favore dei richiamati operatori, in caso di mancata prestazione dei servizi, determinata dalle norme di contenimento dell'epidemia. In tali casi, al fine di evitare sovracompenzazioni, l'indennizzo sarà determinato avendo a riferimento i costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.

4. Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci (art. 29-bis)

Per favorire la riqualificazione elettrica delle flotte pubbliche e private, l'articolo in commento, introdotto in sede di conversione in legge, include, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021, i veicoli di categoria N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) e N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t) tra quelli il cui motore può essere trasformato a trazione esclusiva elettrica o ibrida, senza il nulla osta della casa costruttrice (art. 75 comma 3 bis del Codice della Strada).

5. Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico (art. 29-ter)

In sede di conversione in legge del provvedimento, è stato superato il divieto di cumulo, originariamente previsto per i contributi introdotti dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 113-117, L. 27 dicembre 2019, n. 160) per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di trasporto passeggeri su strada senza oneri di servizio pubblico, con ogni altra agevolazione relativa alle medesime tipologie di investimenti.

6. Concessione Autostrada del Brennero (art. 29-quater)

Con una modifica introdotta, in sede di conversione in legge, all'art. 1 comma 722 della L. 178/2020, si proroga al 31 luglio 2021 il termine ultimo entro il quale deve essere stipulata la nuova convenzione di concessione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per l'Autostrada del Brennero A22 Brennero-Modena.

7. Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (art. 30-sexies)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge, proroga fino al 30 giugno 2023 l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, ed incrementa la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario di 500 mila euro per il 2022.

Inoltre, la disposizione interviene per modificare alcuni articoli del decreto legislativo 264/2006 in materia di sicurezza delle gallerie della rete transeuropea dei trasporti. In particolare, si modifica l'art. 4 del citato decreto legislativo, allargando la composizione della Commissione permanente per le gallerie, e consentendo ad essa anche di elaborare studi e analisi sulle materie di competenza. Si introduce, infine, una disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza, anche con specifico riferimento alla fase transitoria relativa alle misure temporanee minime che il gestore deve adottare, prima del rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio della galleria, una volta terminati i lavori di messa in sicurezza.

8. Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto (art. 37-bis)

La disposizione, introdotta durante i lavori di conversione in legge, in considerazione degli effetti negativi generati dalla diffusione del Covid19 e per sostenere il settore del trasporto, dispone che, per il solo anno 2021, le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale dell'autotrasporto sono esonerate dall'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Misure di semplificazione a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 30, comma 1, lett. b)

In sede di conversione, è stata confermata la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, delle misure di semplificazione a sostegno dei pubblici esercizi già previste dai commi 4 e 5 dell'art. 9-ter del D.L. 137/2020. Si rammenta che tali attività economiche comprendono: esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi di somministrazione di bevande, nonché di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. In particolare, si mantiene la possibilità della procedura semplificata per le richieste, da parte di tali imprese, di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Viene quindi prorogata la possibilità di presentare tali domande, fino al 31 dicembre 2021, per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo.

Inoltre, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.). L'allestimento temporaneo di tali elementi su vie, strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico non è pertanto subordinato all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004). La medesima posa in opera non è altresì soggetta al limite temporale di 180 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali (art. 6-ter)

La disposizione rinfanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto legge n.34 del 2020 per l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle emittenti radiotelevisive locali per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali (art. 6-novies)

La disposizione è volta a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico della pandemia, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di alcuni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici.

Più precisamente, la norma indica che il locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione.

3. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14)

La disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede l'incremento di 100 milioni di euro per il corrente anno, rispetto ai 70 iniziali, del Fondo straordinario per il sostegno della crisi economica degli enti del Terzo settore, istituito dall'art. 13-quaterdecies del decreto-legge n.137/2020, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il comma 2 prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore.

4. Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 22-bis, commi 1-4)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista abilitato nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di sopravvenuto impedimento per motivi connessi al Covid-19.

Più precisamente, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, da parte del professionista per sopravvenuta impossibilità per motivi connessi all'infezione Covid-19, non comporta decadenza dalla facoltà, non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il termine è sospeso dall'inizio dell'impedimento – ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva – fino a 30 giorni dalla sua cessazione.

La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, presso i componenti uffici della pubblica amministrazione.

Una volta scaduto il termine di sospensione, il professionista avrà 7 giorni di tempo, successivi a quello di scadenza del termine di sospensione, per poter adempiere.

5. Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 26-bis)

La norma, inserita in sede di conversione, prevede che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale previsto, in via generale, dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 e che conseguentemente le suddette concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2021)

anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

6. Differimento di termini in materia di sport (art. 30, commi 7, 8, 9, 10 e 11)

La disposizione – modificata in sede di conversione – proroga al **31 dicembre 2023** l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei seguenti decreti legislativi del 28 febbraio 2021: **n. 37** recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; **n. 38** recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; **n. 39** recante misure di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; **n. 40** recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Le disposizioni recate dal decreto legislativo **n. 36** del 28 febbraio 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal **1° gennaio 2022**, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, per le quali è fissato il diverso termine del 31 dicembre 2023.

7. Incremento del Fondo salva-opere (art. 30-quater)

La disposizione incrementa di 6 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo salva-opere, istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche (di competenza statale) e tutelare i lavoratori e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

8. Misure per le attività sportive (art. 36-ter)

La disposizione interviene sull'art. 216, comma 4, del D.L. 34/2020, che qualifica la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19 come **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta**, con conseguente risoluzione dei contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ai sensi dell'articolo 1463 codice civile.

Per quanto riguarda le modalità con le quali i soggetti che offrono servizi sportivi possono restituire quanto ricevuto, la disposizione prevede, come alternativa al rimborso della somma o ad un voucher di valore pari al credito vantato - da utilizzare entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza (in luogo del precedente termine di un anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività sportive) – la nuova modalità dello svolgimento delle attività sportive con modalità a distanza quando realizzabili.

9. Prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo (art. 39, comma 1-bis)

La disposizione modifica l'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, introducendo i due nuovi commi *1-bis* e *1-ter*.

Il comma *1-bis* prevede che, fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e alla distribuzione nonché ai requisiti qualitativi minimi e all'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, adottate in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge, si applichino, ad eccezione delle fasi del lavaggio o dell'asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

Tali disposizioni attuative sono state adottate con il D.M. 20 giugno 2014, n. 3746, in ordine al quale si era riferito con [nota n. 24 del 1° luglio 2014](#).

Il successivo comma *1-ter* prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il

Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei suddetti prodotti.

10. Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 40-quater)

La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo prevista dall'art. 103, comma 6, del D.L. 18/2020, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze ed ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

- a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.